ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 55

Sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze

Le sentenze del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono sottoscritte dal Presidente e dall'estensore. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro 5 giorni ne da' comunicazione alle parti costituite. Le sentenze debbono essere redatte non oltre il 450 giorno da quello della decisione della causa.

Versione in vigore dal 14 maggio 1982, non più in vigore dal 16 settembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
Estremi	Legge 27 aprile 1982, n. 186
Titolo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Capo	III — Disposizioni comuni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-giurisdizione-amministrativa-e-del-personale-di/art-55-sottoscrizione-e-pubblicazione-delle-sentenze/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it